Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 23 settembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 104.
Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1941, n. 685;
Visto il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1944;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:
« L'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare si riscuote a capo, salvo al contribuente di

chiedere la tassazione a peso vivo qualora tale sistema di tassazione sia previsto dalla tariffa.

Per i maiali ad uso particolare sino al numero di due per ogni famiglia e per ogni anno le aliquote devono essere fissate nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quelle deliberate per i maiali in genere.

L'imposta sulle bestie si può riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei comuni che provvedono i pesi occorrenti.

La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il 20 per cento per i suini, per i vitelli e per gli ovini, il 40 per cento per gli altri bovini e per gli equini.

Sulle carni fresche provenienti dalle bestie macellate in altri comuni o dall'estero l'imposta è aumentata del 20 per cento.

Le carni semplicemente cotte sono assoggettate alla imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche; per quelle conservate in iscatola l'imposta si applica al 50 per cento del peso al lordo del recipiente immediato.

Per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate l'imposta è ridotta, rispettivamente, della metà e di un terzo ».

E' abrogato l'art. 4 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, cessano gli effetti delle revisioni eseguite a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 1944, numero 191, del sedicente governo della repubblica sociale italiana, convalidati dal decreto Ministeriale 31 dicembre 1944, dei contratti per gli appalti delle imposte di consumo conferiti o confermati posteriormente alla data del 10 giugno 1940.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 11 luglio 1941, n. 685, si osservano fino alle scadenze dei contratti di appalto delle imposte di consumo che saranno determinate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — ROMITA — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 110. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 105.

Aumento dell'organico dei sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visti i regi decreti 20 febbraio 1939, nn. 323 e 326;

Viste le leggi 21 giugno 1940, n. 642 e 17 febbraio 1941, n. 61;

Visti i regi decreti-legge 26 marzo 1942, n. 334 e 10 maggio 1943, n. 371;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la guerra e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza viene stabilito nella misura di 40.000 unità così suddivise:

marescialli di 1ª classe	1.500
marescialli di 2ª e 3ª classe	2.540
brigadieri	2.347
vicebrigadieri	2.850
guardie scelte	4.776
guardie e allievi	25.987
	40.000

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme contenute nelle leggi 21 giugno 1940, n. 642, 17 febbraio 1941, n. 61 e nei regi decreti-legge 26 marzo 1942, n. 334, e 10 maggio 1943, n. 371.

A decorrere dal 6° anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il quinto delle vacanze che si verificheranno nell'organico predetto, sarà destinato alla soppressione di un corrispondente numero di posti, iniziando dai gradi meno elevati, fino al completo riassorbimento delle eccedenze di cui al soprannumero autorizzato con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, nel limite massimo di 400 brigadieri, 600 vicebrigadieri, 1000 guardie scelte e 4000 guardie.

Art. 2.

I reclutamenti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno effettuarsi in relazione alle vacanze dell'organico di cui all'art. 1, ma in modo da non eccedere la forza complessiva di 55.268 unità comprensive del personale in servizio permanente gravante sull'organico, di quello in temporaneo soprannumero, del personale ausiliario e di quello richiamato in servizio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — FACCHINETTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 112. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 106.

Arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, col quale è stata disposta l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, concernente l'arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad effettuare, anche in soprannumero, tra i combattenti della guerra di liberazione nazionale, anche se coniugati, che alla data del presente decreto prestino servizio ausiliario di polizia, un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza.

Per i sottufficiali l'arruolamento è consentito fino al grado massimo di maresciallo di 3ª classe.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, s'intendono per combattenti della guerra di liberazione:

a) i partigiani ed i patrioti, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate, che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito o servito nelle forze armate tedesche o fasciste;

d) i civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate nella lettera *c*).

Art. 3.

Gli aspiranti, nel termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare alla Prefettura della provincia nella quale prestano servizio, domanda in carta da bollo da L. 12, corredata dei seguenti documenti in carta semplice e debitamente legalizzati.

n. 1) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45 per il grado di capitano, di 40 per il grado di tenente e sottotenente e di 35 per gli altri gradi;

n. 2) certificato rilasciato da un medico in servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal quale risulti che l'aspirante è incondizionatamente idoneo al servizio di pubblica sicurezza e di statura non inferiore a m. 1,60. L'accertamento della idoneità fisica potrà essere controllato mediante visita medica eseguita da medico incaricato dal Ministero dell'interno;

n. 3) certificato di cittadinanza italiana;

n. 4) certificato penale generale;

n. 5) certificato di buona condotta;

n. 6) foglio di congedo militare o di esito di leva;

n. 7) diploma o certificato di licenza di scuola media superiore per gli ufficiali, di scuola media inferiore per i marescialli di 3ª classe, di licenza elementare per gli altri;

n. 8) atto di assenso all'arruolamento del genitore esercente la patria potestà per i giovani di età inferiore agli anni 21;

n. 9) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Qualora, per effetto della distruzione degli uffici o dei relativi registri, non sia possibile produrre in tutto o in parte, la documentazione prescritta ai numeri 1, 3 e 6, l'aspirante potrà supplirvi con atti notori, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254. Sono validi i documenti uniti alle domande già presentate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154.

Art. 4.

I posti di ufficiale e di sottufficiale possono essere conferiti a coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato con grado pari a quello cui aspirano o abbiano esercitato le funzioni di grado corrispondente in formazioni partigiane o nella polizia ausiliaria.

Il riconoscimento dei gradi a coloro che ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane o nella polizia ausiliaria, è demandato alle commissioni di cui al seguente art. 5.

L'attribuzione di un grado pari a quello ricoperto nella polizia ausiliaria è deliberata dalle commissioni suindicate in base a giudizio di idoneità del competente comandante di divisione.

Qualora gli aspiranti non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione del grado corrispondente a quello ricoperto nelle formazioni di polizia ausiliaria, può essere ad essi attribuito un grado inferiore.

Art. 5.

L'accertamento del possesso da parte degli aspiranti dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è demandato a Commissioni regionali, nominate con decreto del Ministro per l'interno, con sede presso la Prefettura di ogni capoluogo di regione, e composte:

1) da un funzionario del Ministero dell'interno, che la presiede;

2) da un rappresentante del prefetto del capoluogo di regione;

3) dal questore o vice questore del capoluogo di regione;

4) dal comandante la divisione competente per territorio;

5) da un rappresentante nominato dal Comitato provinciale dell'A.N.P.I. con sede nel capoluogo della regione

Le Commissioni sono, di volta in volta, integrate con la presenza del questore e di un rappresentante nominato dal Comitato dell'A.N.P.I. della provincia presso la quale gli aspiranti prestano servizio

Il segretario della Commissione viene scelto dal presidente della Commissione stessa tra il personale di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Prefettura del capoluogo di regione.

Art. 6.

Le Commissioni regionali di cui al precedente art. 5, accertato negli aspiranti il possesso di tutti i requisiti prescritti dai precedenti articoli 3 e 4, formano per ciascun grado gli elenchi degli ufficiali, dei sottufficiali, delle guardie scelte e guardie da inviarsi ad appositi corsi straordinari di istruzione della durata di novanta giorni indetti e da disciplinarsi. con decreto del Ministro per l'interno.

La nomina nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, da conferirsi con decreto del Ministro per l'interno. è subordinata all'esito favorevole di detti corsi

Art 7.

La graduatoria per ciascuno dei gradi di ufficiale, sottufficiale, guardia scelta e guardia viene formata allorchè tutti i corsi straordinari di istruzione sono stati ultimati, tenuto conto per ciascun aspirante della classifica riportata negli esami finali del corso cui ha partecipato. Alla formazione di tale graduatoria procede una commissione nominata con decreto del Ministro per l'interno e composta come segue:

a) per gli ufficiali:

1) dal direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza che la presiede;

2) da un colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza designato dal Ministero dell'interno;

3) da un rappresentante del Comitato nazionale dell'A.N.P.I.

Fungerà da segretario il capo della Sezione ufficiali della Divisione personale di pubblica sicurezza della Direzione generale di pubblica sicurezza;

b) per i sottufficiali e guardie scelte:

1) dal direttore capo della Divisione Forze armate di polizia che la presiede;

2) da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza designato dal capo della polizia;

3) da un rappresentante del Comitato nazionale dell'A.N.P.I.

Fungerà da segretario della Commissione il capo della seconda Sezione della Divisione Forze armate di polizia.

Art. 8.

L'anzianità di grado per gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie nominati o arruolati in base al presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore. Per ciascun grado, il primo della graduatoria, formulata in conformità del precedente art. 7, prenderà posto nel ruolo dopo l'ultimo dei pari grado già in organico, salvo le riserve di anzianità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Le eccedenze che in ciascun grado si verificassero per effetto delle nomine o degli arruolamenti straordinari effettuati a termini degli articoli precedenti saranno riassorbite in occasione di successive vacanze che comunque si verificheranno nei rispettivi gradi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti della metà dei posti che si renderanno annualmente disponibili

Art. 10.

Il servizio ausiliario di polizia finora prestato dai combattenti della guerra di liberazione nazionale, dai reduci e dagli altri ausiliari è considerato come servizio di ruolo ai soli fini della liquidazione della pensione spettante per ferite o infermità contratte in servizio o per cause di servizio, e per la liquidazione delle pensioni, assegni od indennità alle vedove e famiglie dei caduti per cause di servizio.

Art. 11.

L'arruolamento straordinario di cui agli articoli precedenti è esteso anche ai reduci, che non rientrino nelle categorie previste dall'art. 2 e che siano in servizio ausiliario di polizia all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, alle condizioni e con le modalità innanzi stabilite, salvo che nelle commissioni di cui agli articoli 5 e 7 i rappresentanti dell'A.N.P.I. si intendono sostituiti dai rappresentanti da nominarsi dalle competenti organizzazioni dell'Associazione nazionale reduci.

Art. 12.

I posti di organico che rimarranno disponibili dopo l'immissione dei reduci di cui al precedente art. 11, sempre alle medesime condizioni e con le stesse modalità salvo che nelle commissioni di cui agli articoli 5 e 7 non parteciperanno rappresentanti dell'A.N.P.I. o dell'A.N.R., possono essere attribuiti a coloro che, pur non essendo combattenti della guerra di liberazione nazionale o reduci, siano attualmente in servizio ausiliario di polizia ed abbiano prestato lodevole servizio da almeno un anno all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto sostituisce il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, che resta abrogato.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 111. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, numero 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 27 ottobre 1945 del Prefetto della provincia di Trento, con il quale il signor ing. Giandomenico Larcher Fogazzaro e l'avv. Adriano Ferrari sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto;

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 1946, la provincia di Trento è stata restituita alla giurisdizione del Governo italiano;

Decreta:

L'ing. Giandomenico Larcher Fogazzaro e l'avv. Gerolamo Lupatini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della [illegible]a di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1946

Il Ministro: CORBINO

(2766)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione in Caserta di una sezione del Circolo dell'ispettorato del lavoro di Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1946 — registro 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 56 —, è stata istituita in Caserta, con circoscrizione territoriale su tale provincia, da. 16 giugno 1946, una sezione distaccata dell'Ispettorato del lavoro di Napoli.

(2849)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1948

Si notifica che il giorno 15 ottobre 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alla settima estrazione per l'assegnazione dei cinque premi di L. 1.000.000 ciascuna, spettanti ad ognuna delle tre serie dei buoni del Tesoro quinquennali, emessi in base al decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398.

Ultimate le dette operazioni si procederà immediatamente all'estrazione delle schede per l'assegnazione dei premi.

Roma, addì 18 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2841)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 settembre 1946 — N. 195

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,70
Id. 3,50 % 1902	84,25
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	79,625
Id. 5 % 1936	96,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,35
Id. 5 % convertiti 1951	97,675

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8421 — Data: 7 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Rinaldi Giuseppe fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8770 — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Cacchiotti Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8793 — Data: 28 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Marchese Oscar fu Luca — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 845: — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Ceci Nicola fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3568 — Data: 28 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Rizzo Bianca di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1196 — Data: 17 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Poet Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 6 — Rendita: L. 185.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 26 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Banco di Napoli, agenzia di Formia — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 52.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2101 — Data: 30 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Calisi Romolo di Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 142 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Fresco Giacinta di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 3 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1615 — Data: 10 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Amodei Agostino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 19 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Bennici Salvatore fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Cicognani Agnese fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Drommi Rodolfo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 52,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Mangiaracina Girolamo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 5400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 530 — Data: 10 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Fabi Giovanni fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Podestà del comune di Raviscanina — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Capitale: L. 46.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1740 — Data: 14 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Marchetti Domenico di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 13 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Rindone Eduardo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 17 — Capitale: L. 26.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 16 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Zocca Nerina fu Washington — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, nominativi 1 — Rendita: 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2448 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Maiello Alfonso fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 12 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Zoello Nobile di Osvaldo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88: Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 63 — Rendita: L. 7049.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 22 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Dell'Olio Carmelo fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 440 — Data: 18 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Tarantola Pietro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 25 — Rendita: L. 2415.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3858 — Data: 15 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Cortesini Navina fu Liziero — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % (1951), nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 8 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Foce Bruna di Pilade — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % (1943), al portatore 1 — Capitale L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2423)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 % (1935)	6876	Casavecchia Ernesto fu Antonio, dom. a La Spezia (Genova)	585 —
Id.	122207	Stante Francesco Paolo fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Luciani Giovanna di Nicola, ved. di Stante Antonio	155 —
Red. 3,50 % (1934)	509483	De Rosa Domenico di Luigi, alienato sotto l'amministrazione provvisoria della moglie Cafarelli Margherita di Luigi, dom. in Napoli	472,50
Id.	208591	Palone Costantino fu Cesare, dom. ad Artena (Roma), con vincolo cauzionale	185,50
Id.	277065	Bartolomeo Cecilia fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Valeriano Giuseppina, ved. di Bartolomeo Tommaso, dom. in Formia	220,50
Id.	277066	Bartolomeo Antonio, etc., come sopra	220,50
Id.	51661	Venerabile Oratorio di Gesù e Maria di Reggio Calabria	31,50
Id.	359892	Come sopra	31,50
Id.	408400	Cases Giuseppina di Pirro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	535,50
Id.	106605	Parrocchia di San Nicolò, in Terni	14 —
Id.	303794	Parrocchia della SS.ma Concezione, in Colle Licino frazione del comune di Terni	10,50
Id.	10372	Parrocchia della Cattedrale di Terni	14 —
Id.	212910	Come sopra	10,50
Id.	397322	Parrocchia dei Santi Andrea e Agata, in Terni	24,50
Id.	410318	Parrocchia di Santa Maria degli Spiazzi e delle Fornaci di Terni	1.687 —
Id.	134011	Parrocchia di San Giovanni di Piedimonte (Perugia)	70 —
Id.	237371	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata di Papigno (Terni)	105 —
Id.	76099	Mensa vescovile di Terni	315 —
Id.	249844	Come sopra	105 —
Id.	339993	Come sopra	52,50
Id.	262881	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni	7 —
Id.	405229	Come sopra	3,50
Id.	381228	Come sopra	14 —
Id.	243714	Parrocchia di Santa Maria del Colle, in Piediluco	98 —
Id.	243715	Come sopra	430,50
Id.	271722	Come sopra	28 —
Id	477549	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, San Filippo e San Giacomo, in Terni	3.465 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	106604	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni	35 —
Id.	262882	Parrocchia di Santa Croce, in Terni	17,50
Id.	57156	Seminario vescovile di Terni	101,50
Id.	57157	Come sopra	14 —
Id.	57158	Come sopra	14 —
Id.	71495	Come sopra	7 —
Id.	125994	Come sopra	28 —
Id.	131780	Come sopra	21 —
Id.	205899	Come sopra	21 —
Id.	256408	Come sopra	24,50
Id.	368564	Come sopra	14 —
Id.	368948	Come sopra	56 —
Cons. 3,50 % (1902)	11324	Parrocchia di San Nicolò, in Terni	28 —
Id.	4493	Parrocchia della SS.ma Annunziata, in Passigno	364 —
Id.	13154	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Passigno	17,50
Id.	2747	Seminario vescovile di Terni	17,50
Id.	14895	Come sopra	70 —
Id.	15171	Cappellania del Crocefisso annessa alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Terni	3,50
Id.	12653	Parrocchia di San Cristoforo, in Terni	21 —
Id.	15172	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni	3,50
Id.	13431	Chiesa parrocchiale di San Cristoforo, in Terni	17,50
Id.	17285	Come sopra	101,50
Id.	17286	Come sopra	14 —
Red. 3,50 % (1934	234728	Zati Emilio fu Desiderio, dom. a Firenze, con vincolo cauzionale	105 —
Id.	250271	Come sopra	87,50
Id.	290861	Luciani Itala di Pasquale, moglie di Bisignani Angelo, dom. in Ortona a Mare (Chieti), con vincolo dotale	1.645 —
Id.	443305	Come sopra	2.415 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 aprile 1946

(1283) *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.